

Le nuove minoranze linguistiche: scenari attuali e prospettive future a vent'anni dalla legge 482 del 1999, tra necessità di innovazione e diritto all'integrazione¹

VITTORIO GANFI²

MARIA SIMONIELLO³

Sommario: 1. Introduzione, 2. La mancanza di una definizione funzionale e il buio sui requisiti per l'identificazione: si può davvero parlare di minoranza? 3. Identificazione dei criteri peculiari delle comunità immigrate e il ripensamento dei termini di tutela. 4. Per una nuova valorizzazione del plurilinguismo delle comunità immigrate entro lo spazio linguistico italiano. 4.1. La territorialità e la storicità. 4.2. La rilevanza quantitativa nel territorio. 5. Discussione. 5.1. Il mantenimento delle nuove minoranze: una sfida possibile. 6. Conclusioni.

Abstract: During the last fifty years, conspicuous migration flows to Italy have generated a parallel increase in the number of linguistic and cultural identities present in the society. Due to the progressive stabilization of the migration and the enhanced centrality of plurality in the contemporary globalized world, new accounts of the phenomenon are necessary. This work aims at showing the best treatment in favor of the *new* plurilingualism originated by immigration that can guarantee a successful integration and preserve the original features of immigrants and people with migration background. In the light of recent social and demographic development of the migration situation, this paper analyzes the current treatment given to *new minority languages* in Italy, in order to evaluate the innovations required in the field of language policies regarding minority languages. The work suggests new protection models for the immigrants' languages of origin based on their specific language instances.

Key words: *New linguistic minorities, Plurilingualism; Immigration; Language policies; Sociolinguistics.*

1 Sebbene il contributo proposto sia frutto del lavoro congiunto dei due autori, per esigenze legali di attribuzione si specifica che l'introduzione e i paragrafi 1, 2, 3, 4 e relativi sottoparagrafi sono da attribuirsi a Maria Simoniello, mentre il paragrafo 5 e 5.1 a Vittorio Ganfi. Le conclusioni sono invece state redatte congiuntamente.

Per aver letto e commentato una versione preliminare di questo testo ringraziamo Luca Alfieri e Simone Pisano. Gli autori sono responsabili per le omissioni e gli errori presenti nel contributo.

2 Università degli studi Internazionali (Unint) - Roma.

3 Università degli studi Internazionali (Unint) - Roma.

1. Introduzione

In questo lavoro viene affrontato il tema della tutela delle nuove minoranze linguistiche. Al fine di fornire un quadro completo della questione, saranno considerati due aspetti diversi: l'uno giuridico, l'altro demografico. Primariamente verranno prese in esame le norme già esistenti, con particolare riguardo alla l. 482/1999, discutendo i principi che hanno ispirato il legislatore e il contesto storico e giuridico nel quale è stata definita la tutela delle minoranze storiche (§1 e §2). In un secondo momento, verranno studiati i dati quantitativi relativi alle presenze effettive di migranti nel paese (§3.1). Il quadro così ricostruito ci permetterà di avere una prima rappresentazione globale delle comunità alloglotte di nuovo insediamento e si rivelerà particolarmente utile per definire la loro importanza nella composizione del tessuto demografico, sociale e linguistico del paese. A partire dalla conoscenza delle caratteristiche delle nuove minoranze verranno individuati alcuni fattori che possono favorire eventuali provvedimenti di pianificazione linguistica mirati alla tutela delle lingue immigrate (§3.2 e § 4).

Diversi decenni sono trascorsi da quando, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, le prime esigue presenze straniere in Italia - appena 143.838, meno dell'1% della popolazione totale (Immigrazione Dossier Statistico 1992: 154) si imposero all'attenzione collettiva. Si trattò di un fatto sorprendente per un Paese sino ad allora storicamente associato all'emigrazione, dal quale tra il 1876 e il 1976 si è stimato fossero partiti circa 25 milioni di cittadini (cfr. Corti 2003: 126-129). Da allora, in soli cinquant'anni il fenomeno - in ragione della favorevole posizione geografica del Paese e dalle prospere condizioni socio-economiche - è cresciuto al punto da aver consentito all'Italia di affrancarsi dallo *status di terra di emigranti* e collocarsi a pieno titolo a lato degli storici colossi europei dell'immigrazione; alle soglie del 2019 sono 5.255.305 gli stranieri regolarmente registrati nel Paese, pari all'8,7% della popolazione italiana (cfr. Immigrazione Dossier Statistico 2019: 331), ai quali si aggiunge l'ignoto numero di clandestini, per ovvie ragioni nascosti ai canali ufficiali di censimento.

Se svincolati dai contesti sociali di riferimento, questi soli dati non ci appaiono idonei a esprimere le reali proporzioni del cambiamento apportato dalla presenza straniera nella società italiana; ben più chiara appare invece la situazione se si guarda alle presenze in singoli settori ben definiti: al 31.12.2018, sul totale delle nascite in Italia, i nati stranieri rappresentavano il 14,9% (cfr. Immigrazione Dossier Statistico 2019: 330), fatto significativo se letto insieme ai dati sul calo demografico e sull'invecchiamento della popolazione italiana da più anni rilevato dall'ISTAT; 841.719 studenti stranieri, il 36,9% dei quali nati all'estero, risultano iscritti nel sistema scolastico italiano (cfr. Immigrazione Dossier Statistico 2019: 331); in ambito economico, relativamente alle elaborazioni condotte sui dati del 2017 si ritiene che il lavoro degli immigrati abbia contribuito alla produzione di ricchezza nazionale per 139 miliardi di euro, pari al 9% del PIL (cfr. Esposito, Guidi 2019: 105). Appare dunque evidente che, come hanno rilevato Colombo e Sciortino (cit. in Colucci 2018a: 134) «pochi riescono a dubitare che la popolazione straniera sia un fenomeno strutturale destinato a mantenere una rilevanza negli anni a venire».

Una così massiccia presenza straniera entro i confini nazionali è sin dagli esordi stata oggetto di interesse anche in ragione delle sue implicazioni socio-culturali e linguistiche. Relativamente

a quest'ultimo aspetto, nel 1974 – in un contesto storico-sociale nel quale l'italiano aveva solo da poco cominciato a imporsi sulle lingue minoritarie di antico insediamento e sui dialetti che da secoli costituivano i codici linguistici di più ampia diffusione – Tullio De Mauro parlò per primo di *nuove minoranze linguistiche* in riferimento “agli agglomerati di nuovo insediamento costituiti dai nostri emigrati in altri paesi europei”. Nel tempo, la denominazione demauriana è stata estesa all'indicazione delle comunità alloglotte sorte nel territorio italiano a seguito del consolidamento dei flussi migratori verso il paese. Si suggerire così l'ingresso nel panorama linguistico italiano di una componente inedita: minoranze linguistiche *nuove*, e quindi alternative a quelle *storiche*, costituite da lingue parlate da etnie numericamente più esigue della comunità degli italofoeni, distanti tra loro per provenienze e culture, capillarmente dislocate in tutto il territorio nazionale, le cui parlate non si sommano semplicisticamente agli idiomi preesistenti ma, agendo sulle varietà autoctone, ne modificano «insensibilmente gli ambiti d'uso [e] le sfere situazionali che ne regolano la scelta» (Orioles 2007: 69). A questa prima denominazione se ne sono nel tempo affiancate altre, da ultima la dicotomia proposta da Vedovelli *et alii* tra *lingue migranti* e *lingue immigrate* (2003), tuttavia recentemente rimessa in discussione dallo stesso autore⁴ dinanzi alle nuove prospettive prefigurate dai dati più aggiornati.

Proprio tali dati recenti sembrano proiettare scenari futuri dai risvolti imprevedibili: al già citato numero di stranieri stabilmente residenti in Italia potrebbero aggiungersi negli anni a venire nuovi e consistenti flussi generati dall'aumento demografico nei Paesi del sud del mondo⁵, nonché dalla fuga da guerre e carestie. Un elemento innovativo sono anche i c.d. giovani con *background* migratorio, nati e cresciuti in Italia da genitori immigrati e la cui condizione ibrida (anche e soprattutto dal punto di vista linguistico) pare rimettere in discussione i modelli sinora impiegati per l'osservazione del fenomeno. Queste proiezioni sembrerebbero preannunciare un ulteriore aumento delle presenze e un loro ancor più penetrante radicamento nella società italiana. Tuttavia, altri dettagli del quadro inter-nazionale suggeriscono una interpretazione più cauta: per molti immigrati l'Italia costituisce solo una terra di transito verso altri Paesi dell'Europa settentrionale, fenomeno aggravato dagli effetti dell'ultima crisi economica; inoltre, in ragione delle politiche migratorie di recente applicazione il numero degli stranieri in ingresso è sceso rispetto agli anni scorsi, arrestando – o almeno stabilizzando – la costante tendenza all'aumento precedentemente registrata (cfr. *infra*, figure 1 e 2).

Ad ogni modo, l'innegabile dimensione attuale del fenomeno richiama l'attenzione sulla necessità di un discorso sereno e consapevole sulla necessità di interesse istituzionale per le lingue immigrate e di una politica linguistica attenta alle evoluzioni in corso nella società. Innumerevoli volte in letteratura è stata segnalata la sconvenienza dell'esclusione di tale categoria dal novero delle parlate

4 Cfr. Vedovelli nella relazione dal titolo *Il neoplurilinguismo italiano tra minoranze e superdiversità*, presentata in occasione del convegno *Plurilinguismo e pianificazione linguistica*, tenutosi presso l'università Guglielmo Marconi di Roma nell'ottobre 2019; in stampa.

5 Il fenomeno dell'aumento demografico è uno dei più interessanti tra quelli collegati alle migrazioni internazionali. Secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, nel continente africano e segnatamente nella regione dell'Africa subsahariana, entro il 2050 si registrerà un aumento di circa un miliardo di persone, che rappresenterà oltre la metà della crescita demografica mondiale tra il 2018 e il 2050 (dati citati in *Immigrazione Dossier Statistico 2019*: 45). Si può ragionevolmente pensare che un tale aumento spingerà a una maggiore pressione migratoria verso l'Europa nei prossimi anni.

minoritarie ammesse a tutela⁶ dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, ad oggi ancora l'unico provvedimento di portata nazionale applicativo delle disposizioni programmatiche contenute nell'art. 6 Cost., pur interpretato restrittivamente in sede parlamentare in favore delle sole minoranze *storiche* ivi elencate all'art. 2, c.1. Tuttavia, ad un esame più attento delle dinamiche alla base dei flussi migratori e delle peculiarità assunte dalle comunità immigrate nel Paese, si comprende che le istanze da queste avanzate e i pesi ideologici su di esse gravanti sono completamente estranei alle discussioni condotte in merito alle minoranze storiche, e che il solo emendamento dell'art. 2 non sarebbe sufficiente a dare ragionevole risposta ai diritti linguistici da riconoscersi ai gruppi immigrati (cfr. Panzeri 2015: 149; Caretti-Cardone 2014).

L'obiettivo del presente contributo è l'indicazione di prospettive di approfondimento relative a tre questioni ancora irrisolte, ma a nostro avviso cruciali per il corretto inquadramento delle tematiche legate alle *nuove minoranze linguistiche* in un momento in cui queste si avviano a una ulteriore fase di cambiamento: la mancanza di una definizione funzionale alla loro precisa individuazione; l'inapplicabilità di taluni criteri in uso nella l. 482 se confrontati alle peculiarità delle nuove minoranze e, da ultimo il ripensamento dei termini di tutela attuali per favorire una nuova e reale valorizzazione delle lingue immigrate entro lo spazio linguistico italiano.

2. La mancanza di una definizione funzionale e il buio sui requisiti per l'identificazione. Si può davvero parlare di minoranza?

Il primo problema che si impone all'attenzione di chi si accinge allo studio delle minoranze linguistiche è la mancanza tanto di una definizione univoca che consenta di circoscrivere con precisione l'oggetto dell'indagine, tanto di criteri oggettivi che – pur in assenza di una definizione comunemente accettata – costituiscano dei punti fissi idonei a discriminare con obiettività ciò che possa essere ascritto alla categoria delle lingue di minoranza e ciò che invece vada definito in altri termini. Non sono certo mancati negli anni passati diversi autorevoli tentativi di addivenire a una soluzione sul concetto di *minoranza*: basti ricordare, tra tutte, la completa definizione proposta da Pizzorusso (1967) e quella presentata in ambito ONU da Caportorti (1979). Tuttavia, la mancata considerazione da parte politica degli indirizzi proposti dalla comunità scientifica ha comportato il perdurare di una situazione che di fatto impedisce la piena attuazione di quei principi sanciti dagli artt. 3 e 6 del testo costituzionale.

Il problema definitorio non è di poca rilevanza: la dicitura *minoranze linguistiche* impiegata nell'art. 6 Cost. – una previsione pur indubbiamente avanguardista, se si considera che la Legge fondamentale italiana fu la «prima Carta del secondo dopoguerra a declinare il pluralismo anche in relazione alle collettività che si differenziano dal resto della popolazione sulla base del fattore linguistico» (Piergigli 2001: 124-125), in aperta rottura con «uno degli schemi più consueti del pensiero

⁶ Tale esclusione non è una peculiarità della legislazione italiana; basti considerare che le problematiche concernenti le lingue immigrate non trovano spazio nemmeno nella *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* (cfr. a proposito Panzeri 2015: 145; Caretti - Cardone 2014: 98).

occidentale: una lingua - uno Stato - una nazione» (De Renzo 2019: 30) e a suo tempo avversata dallo stesso Meuccio Ruini⁷, costituisce di per sé un nodo irrisolto. L'articolo difatti riconosce come suscettibile di tutela ciò che lo stesso qualifica come *minoranza linguistica*, ma al contempo omette la formulazione di una definizione univoca e universalmente funzionale alla valutazione delle istanze presentate da un gruppo linguisticamente omogeneo al suo interno che chieda il riconoscimento della propria peculiarità rispetto al già variegato fondo linguistico italiano.

Va osservato che, in sede Costituente, i problemi legati alla presenza delle minoranze etniche e linguistiche erano considerati una prerogativa specifica dei territori di confine⁸ e l'iniziativa emendativa dell'on. Codignola fu specificamente indirizzata a quello che nell'allora bozza di testo corrispondeva all'art. 108 – collocato nel titolo relativo all'ordinamento regionale – con il proposito di sostituire l'istituzione delle regioni a statuto speciale⁹, principale soluzione individuata in risposta alle peculiarità etnico-linguistiche delle popolazioni ivi ubicate; solo successivamente si riconobbe che «la protezione delle situazioni minoritarie non poteva considerarsi un problema legato esclusivamente all'autonomia regionale, essendo piuttosto una questione di ordine generale» (Piergigli 2017: 126), la cui *sedes materiae* adeguata venne individuata nei principi fondamentali del testo. Tale coincidenza esistente nel pensiero del legislatore tra *minoranze linguistiche* e *minoranze nazionali di confine* non lasciava spazio alla necessità di identificazione di altre realtà minoritarie endogene o esogene, né sussistevano i presupposti per una loro tutela, tanto per le difficoltà riscontrate dalla lingua nazionale nell'imporsi come lingua del popolo, tanto per l'improbabilità che l'Italia messa in ginocchio dalla guerra potesse a breve configurarsi come meta di migranti economici che lì avrebbero trapiantato i propri idiomi e tradizioni (cfr. Panzeri 2015: 138-140).

La conseguente sperequazione tra il trattamento riconosciuto alle minoranze *nazionali* e le altre isole linguistiche sparse sul territorio italiano «pur non conservando traccia nell'art. 6 Cost. ha trovato un seguito nelle vicende attuative del precetto costituzionale e nel pensiero del giudice delle leggi» (Piergigli 2002: 50), il cui orientamento è stato a lungo quello verso un'interpretazione restrittiva del disposto costituzionale, in ragione della quale l'attenzione normativa è stata da subito orientata verso le sole minoranze nazionali e di confine – *riconosciute* come meritevoli di particolare tutela in virtù delle loro radici storico-culturali, il cui prestigio era garantito da un'entità statale di riferimento fuori dal territorio italiano – e solo secondariamente in favore delle «altre popolazioni, di minore importanza, disperse sul territorio dello Stato» (Piergigli 2001: 126).

7 Secondo Ruini, il solo principio di non discriminazione contenuto nell'art. 3 sarebbe stato sufficiente, nelle mani del legislatore, alla regolazione del tema delle presenze minoritarie entro i confini nazionali: Ruini sosteneva che «una speciale disposizione per le minoranze etnico-linguistiche – né ben si comprende il concetto di minoranza – non sembra indispensabile, potendo rientrare nel concetto generale» (Servizio Studi del Senato 2017: 7).

8 L'iniziativa emendativa dell'on. Codignola trova origine proprio nella diffidenza di quest'ultimo verso le autonomie regionali speciali: lungi dalla preoccupazione circa uno «strapotere centralistico che potesse umiliare le minoranze» (Ciarro in Senato della Repubblica, Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale 2010: 28) e dinanzi agli oneri in materia di garanzie riservate alle minoranze derivanti dai trattati internazionali ai quali il Paese si era impegnato, il timore del proponente era che una troppo ampia autonomia regionale avesse potuto interferire con l'ottemperanza degli impegni assunti, potendo in qualche modo le regioni autonome limitare le libertà riconosciute agli esponenti delle minoranze delle zone di confine.

9 Per un'analisi dettagliata, si veda Piergigli 2001: 125; 2017: 170 e segg. e Caretti 2014: 5.

Relativamente alla necessità di tratti definitivi universalmente validi, è fondamentale notare che il *riconoscimento* di tali minoranze non è stato fatto verificandone la rispondenza a criteri da soddisfare, bensì in ragione dell'adempimento di obblighi internazionali e nell'adozione di norme di rango costituzionale da parte dello Stato (cfr. Piergigli 2017: 173), che ha individuato nel diritto internazionale pattizio e nella stipulazione di trattati incoraggianti la cooperazione transfrontaliera gli strumenti più idonei a rispondere alle esigenze collettive dei gruppi minoritari (cfr. Piergigli 2001: 158)¹⁰. Se il problema dell'individuazione e del riconoscimento sembra così trovare una parziale soluzione per quanto riguarda le minoranze di confine, l'interrogativo resta prepotentemente aperto a proposito delle altre alloglossie presenti nel Paese alle quali, in assenza di accordi internazionali o ricomprensione all'interno di altre disposizioni legislative, viene negata l'ammissione ad ogni forma di specifica tutela attiva. L'interesse verso i prodotti di tale disparità di trattamento si è risvegliato solo quando si registrarono da un lato un rinnovato interesse della comunità scientifica verso la ricchezza del patrimonio linguistico italiano – intensificatosi a partire proprio dagli anni Settanta (Panzeri 2015: 139) – dall'altro il silenzioso ingresso in tale patrimonio di presenze nuove e inaspettate: non solo le lingue parlate dagli immigrati, ma anche l'inglese come lingua globale, entrambe fautrici del regresso di quel *monolitismo linguistico* denunciato da De Mauro (2005) e che per decenni aveva imperato nelle scelte del Paese in fatto di politica linguistica.

Lungi dal chiarire la questione, la tanto agognata l. 482/1999 pare addirittura complicarla: la previsione di un numero chiuso e arbitrariamente predeterminato di varietà riconosciute a tutela *eventuale* (cfr. Caretti-Cardone 2014: 105) elude - volontariamente? - ancora una volta l'onere della definizione, generando una certa perplessità sulle modalità di selezione delle minoranze ammesse a tutela e precludendo nella pratica ogni tipo di garanzia attiva alle parlate escluse da tale elencazione, in quanto *non riconosciute* come minoranze linguistiche e dunque inammissibili nel circuito di protezione statale nei termini disposti dalla legge medesima e confermati dall'art. 6 Cost.

Ora, relativamente all'oggetto della nostra indagine, diverse sono le criticità da tenere in considerazione. Sebbene sia impossibile negare che, almeno dal punto di vista meramente quantitativo, la *comunità straniera immigrata* in Italia costituisca una cospicua *minoranza* rispetto alla comunità dominante italiana e italoфона, che riunisce individui eterogenei accomunati dall'ipotetico tratto «- italiano» – prescindendo in questa sede delle cariche ideologiche a questo ricollegabili –, ben più complessa appare l'identificazione delle varie *microcomunità* che compongono la compagine straniera – ben 12 quelle sopra i 100.000 individui, seguite da altrettante comunità meno rappresentate (Immigrazione Dossier Statistico 2019: 331) – come *minoranze linguistiche* secondo l'interpretazione attualmente preferita di tale denominazione.

Sono diverse le generalizzazioni dalle quali guardarsi nell'osservare i tratti della comunità straniera; in prima istanza quelle inerenti al fattore linguistico: se è vero che sono state quantificate in poco

¹⁰ Particolarmente illuminante sul tema è stata l'azione della Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla liceità dell'impiego della lingua di minoranza dinanzi all'autorità giudiziaria per la minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, con le sentenze 28/1982 e 62/1992 faceva discendere il riconoscimento di tale minoranza tanto dagli «impegni internazionali, parzialmente resi espliciti da sopraggiunte norme speciali» (Piergigli 2001: 163), tanto da eventuali leggi statali (per una trattazione approfondita, cfr. Piergigli 2001: 151-162).

meno di 200 le collettività straniere di origine degli immigrati (Albani 2019: 111), è impossibile determinare con certezza quanti e quali idiomi sono effettivamente entrati a *contaminare* lo spazio linguistico italiano – essendo chiaramente impraticabile la via del rapporto biunivoco tra lingua/e ufficiale/i del Paese di provenienza e lingua/e effettivamente parlata/e dal migrante –, né si può definire precisamente in che modo questi si relazionano tra loro nel repertorio complesso di cui ciascun parlante è portatore. Inoltre, bisogna considerare che le diverse *microcomunità* contano al loro interno soggetti dai più disparati *status* giuridici: clandestini, immigrati regolari, minori nati all'estero o in Italia, minori stranieri non accompagnati, nonché stranieri che hanno completato l'*iter* per l'acquisizione della cittadinanza, i cui contatti con l'italiano sono diversificatissimi e i cui accessi ai benefici e alla partecipazione alla *repubblica* si compiono per gradi diversi e non senza contraddizioni. Anche la distribuzione territoriale e l'ideale durata del progetto migratorio sono dati pertinenti della nostra osservazione, sui quali si tornerà diffusamente nel §3.

La considerazione di questi e altri dettagli del quadro sarebbero idonei e sufficienti all'identificazione del gruppo, per elevarlo da una mera condizione esistenziale a una giuridicamente rilevante di minoranza (cfr. Piergigli 2001: 152) e, eventualmente, di *minoranza protetta* (cfr. Toniatti 1997)? E ancora: seppur si riuscisse a individuare una effettiva minoranza nelle *microcomunità* immigrate, tale qualifica e le relative tutele così come attualmente disposte sarebbero idonee a soddisfare appropriatamente la domanda di diritti linguistici e democratici la cui complessità e diversificazione sembra mal conciliarsi con l'idea di *minoranza* sinora inquadrata?

Nel buio generato dalla mancanza di una definizione legalmente vincolante e al chiarimento circa cosa si intenda per *tutela* in relazione ai gruppi immigrati, al dubbio sull'opportunità di estensione dei benefici previsti dalla l. 482 alle grandi esclusioni in questione, Caretti e Cardone (2014: 97-107) contrappongono la certezza che «i problemi linguistici delle nuove minoranze, così come quelli delle popolazioni nomadi, non possono essere associati ai problemi linguistici che la legge n. 482 del 1999 affronta», escludendo pertanto la «automatica estensione delle relative forme di tutela alle cosiddette nuove minoranze¹¹» (*ibid.*, 98), sostenendo che i gruppi immigrati non rispondono «né al criterio della territorialità, né a quello della rilevanza quantitativa della presenza». Alla luce di quanto esposto sopra, non possiamo che essere d'accordo con la riflessione presentata dai due autori, sostenendo che tale estensione non gioverebbe affatto alla causa delle lingue di nuova minoranza, data la diversità delle caratteristiche da queste presentate. Tuttavia, le ragioni dell'accordo sono da ricercarsi non solo nelle mancanze evidenziate dagli autori ma anche in altre peculiarità della presenza, prima fra tutte la necessità – a nostro avviso – di svincolare la tutela del parlante di minoranza da quella della comunità di riferimento, valorizzandone così il plurilinguismo come qualità individuale e non solo come patrimonio culturale di un gruppo, superando la concezione storicistico-idealista della lingua soggiacente alla legge 482.

Nel prossimo paragrafo si procederà alla disamina dei criteri alla base della l. 482 per provarne l'inadeguatezza al trattamento della situazione linguistica immigrata, per poi tracciare un quadro

11 Anche se nel testo si discute la possibilità di applicare alle lingue immigrate le medesime garanzie previste per le minoranze storiche, riteniamo che sia comunque possibile ricorrere, nel riferirci a queste, alle classificazioni date sino ad ora dagli studiosi, e questo perché il riconoscimento come minoranza che si contesta è quello relativo al modello di tutela da disporre, non circa la distribuzione sociale e le peculiarità linguistiche entro il repertorio italiano.

delle peculiarità specifiche e delle necessarie innovazioni.

3. Identificazione dei criteri peculiari delle comunità immigrate e il ripensamento dei termini di tutela

Prima di procedere all'osservazione delle specifiche istanze di tutela relative alla situazione linguistica della comunità immigrata, appare necessario approfondire brevemente la differenza alla base delle due concezioni di lingua richiamate poc'anzi. Caretti e Cardone rilevano i problemi connessi all'impostazione ideologica alla base del testo normativo:

(...) una parte della dottrina ha criticato fortemente le scelte del legislatore nazionale, in quanto fondate su una concezione storicistico-idealista della lingua, ovvero una concezione che ne valorizza la dimensione culturale, *ossia il rapporto esistente tra una determinata lingua, la comunità di riferimento e la sua evoluzione storico-culturale*. A questa impostazione, la dottrina citata contrappone, considerandola preferibile, la visione della lingua nella sua dimensione cognitiva, che valorizza la sua funzione di essenziale strumento di espressione del singolo individuo. (...) accedendo alla prima impostazione la tutela della lingua diviene promozione del patrimonio storico-culturale *di un gruppo*. Di contro, considerare la lingua come elemento singolare e cognitivo, paragonabile al patrimonio genetico del singolo individuo, porta a dare vita ad un diritto individuale della persona.

(Caretti e Cardone 2014: 100; corsivi nostri)

Quel rapporto esplicitato tra una data lingua, la *comunità di riferimento* e la relativa *evoluzione storico-culturale* si trasforma nel testo nei tre requisiti che hanno implicitamente agito – non senza contraddizioni¹² – sulla scelta delle dodici varietà ammesse a tutela di cui all'art. 2, c.1 della l. 482: la *territorialità*, la *rilevanza quantitativa nel territorio* e la *storicità*, criteri ai quali innegabilmente rispondono le sole comunità *storicamente* portatrici di *alterità* linguistica che il legislatore ha così inteso *promuovere* come «*patrimonio linguistico e culturale*» del gruppo, incentivandone l'uso e preservandole da *morte* probabile con conseguente scempio alla ricchezza del Paese, pur con un testo la cui interpretazione nel senso della standardizzazione ha in alcune zone riproposto lo stesso pericolo per scongiurare il quale era stata concepita (cfr., tra gli altri, Toso 2008b). Tornando ai criteri, li analizziamo di seguito singolarmente alla luce di ciò che di essi è stato sinora osservato in letteratura, prima di operare un confronto con quanto si rileva invece per la situazione delle lingue di minoranza per le quali – seppure sia innegabile il valore come patrimonio linguistico-culturale della comunità di riferimento – non appare sufficiente una previsione che prescindendo dalla valorizzazione del plurilinguismo come valore individuale.

12 Tra i numerosi scritti a proposito di queste e altre mancanze imputate alla l.482, si veda in particolare Orioles 2003, 2014; Toso 2008a; 2008b; Caretti-Cardone 2014; Telmon 2007.

3.1 Territorialità, storicità e rilevanza quantitativa nel territorio nella l. 482

Più volte è stato rilevato il carattere *territorialista* della l. 482, che subordina cioè l'ammissione a tutela alla presenza di un «vincolo stabile tra la minoranza e una determinata porzione di territorio nazionale» (Marta in Orioles 2003: 35). Tale requisito non è un ritrovato spiccatamente italiano: indicazioni analoghe si rinvencono tanto in documenti legislativi emessi dal Consiglio d'Europa, tanto in altri ordinamenti costituzionali europei¹³ (cfr. Anzon Demmig 2011: 2). Principale conseguenza di tale orientamento è stata l'esclusione dal novero delle minoranze suscettibili di tutela di quelle *minoranze diffuse* o *non territorializzate* che – pur innegabilmente portatrici di *alterità linguistica* e culturale rispetto alla comunità dominante – non rispondevano al requisito richiesto, essendo la territorialità coincidente con la *stanzialità*. Da questa convinzione di fondo deriva l'inaccessibilità a tutela non solo del popolo zingaro parlante le distinte varietà di *romanés* – sebbene tale presenza sia indubbiamente *storica*, attestata in Italia già dal 1422 (cfr. Toso 2008a: 181-186) – ma anche delle *lingue immigrate*, assimilate alle *minoranze diffuse* in quanto manchevoli di uno stanziamento stabile e concentrato in una sola area circoscrivibile ma variamente dislocate su tutto il territorio nazionale in regime di forte precarietà.

A ben guardare, i criteri di territorialità e storicità ci sembrano intrinsecamente legati e questo perché, come si è accennato e come si avrà modo di approfondire in seguito, l'interesse di tutela della l. 482 si rivolge a quelle lingue di minoranza che non solo presentino «un radicamento ben definito in un determinato territorio, (...) in un'area ben delimitabile» (Orioles 2003: 18-19), ma per le quali tale radicamento sia anche sufficientemente definito nel corso del tempo, al punto che queste vengano «considerat[e] propri[e] del luogo» (Marra in *ibid.*), parte di un paesaggio linguistico e culturale esattamente circoscrivibile.

Ulteriori tratti della legge intervengono a rendere ancora più critica l'accettazione di un tale criterio classificatorio, e questo a prescindere dall'applicabilità o meno di quest'ultimo alle *nuove minoranze*. Dalla lettura dell'art. 3, commi 1 e 2, appare subito evidente che «il riconoscimento dell'appartenenza di una comunità ad un gruppo minoritario, e di riflesso l'ammissione alla tutela, non sono basati su dati oggettivi e verificabili, ma si fondono su una sorta di autorivendicazione» (Orioles 2014: 84): nessun valore viene cioè accordato alla scientificità delle rilevazioni conducibili, tutto viene riposto nell'«unilaterale dichiarazione di appartenenza alle minoranze», senza che vi sia nessun effettivo accertamento «della competenza attiva della lingua di minoranza o della rispettiva lingua-tetto da parte della popolazione» (entrambe Dal Negro in *ibid.*) escludendo tra l'altro l'intervento della comunità scientifica nella valutazione delle richieste. Tale previsione ha consentito il proliferare di situazioni minoritarie *di convenienza* che, oltre ad aver contribuito a storpiare la geografia linguistica del Paese, hanno *desemantizzato* il valore identitario dell'appartenenza alle comunità legittimamente idonee all'ammissione a tutela, offrendo il fianco alle critiche di quanti da tale tutela sono rimasti ingiustificatamente esclusi.¹⁴

13 L'unica eccezione si ravvisa nell'art. 1 della *Dichiarazione universale dei diritti linguistici di Barcellona*, eccezione che trova tuttavia ragione nel fatto che gli estensori del documento sono istituzioni e organizzazioni non governative, e non governi legati al perseguimento di una specifica politica linguistica nel proprio territorio (Orioles 2014: 83).

14 Emblematici a questo proposito sono – tra gli altri – i casi della sedicente minoranza tedesca a Ischia e il proliferare dei comuni di parlata piemontese osservati criticamente da Toso (2008b: 192-197) e Telmon (2007: 313), il quale ha

Altro aspetto derivante dall'impostazione in esame – che accomuna i tre criteri sopra richiamati – è il carattere collettivo della tutela, anch'esso da tempo al centro dell'interesse dei linguisti. Pizzorusso (1993) si sofferma sulla «lingua come fattore di riconoscimento a un gruppo sociale» allorché

la lingua concretamente parlata da una parte minoritaria dei cittadini di uno stato viene assunta a criterio di identificazione di un *gruppo* sociale cui viene riconosciuta una qualche forma di soggettività giuridica in base al principio pluralistico inteso come pluralismo istituzionale.

(Pizzorusso 1993: 199; corsivo nostro)

Appare chiaro che quanto si sostiene qui ben si combina alla previsione contenuta nell'art. 6 Cost., il quale – lo ricordiamo – assume *solo* la lingua come criterio identificativo delle minoranze, escludendo il riferimento al fattore etnico inizialmente previsto. L'impiego del sostantivo *gruppo* esplicita la specifica dimensione *collettiva* del riconoscimento

che si realizza quando una serie di diritti e di poteri giuridici finalizzati all'attuazione del principio di uguaglianza sono conferiti al gruppo linguistico nella sua veste di soggetto collettivo, anziché agli appartenenti al gruppo medesimo nella loro qualità di individui.

(Pizzorusso, *ibidem*)

È questo un punto cruciale: l'uso della lingua minoritaria nei rapporti interpersonali rappresenta senza dubbio uno dei tratti che in modo immediato consentono di *percepire* l'alterità di una data comunità – nonché ovviamente del singolo – nel proprio territorio di insediamento, una percezione che può poi trovare conferma in altri tratti talvolta meno evidenti. A questo proposito, Toso osserva che

l'idioma è l'elemento di riconoscimento più immediato tra tutti gli altri che determinano la specificità culturale di una comunità. È per questo che la lingua non può essere considerata alla stregua di uno dei tanti sottoinsiemi nell'insieme della definizione culturale di un popolo, ma come veicolo ad essa consustanziale (...)

(Toso 2008a: 19)

La l. 482 privilegia questa dimensione collettiva della tutela: nessun parlante di una lingua di minoranza riconosciuta può pretendere il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge fuori dal proprio territorio di insediamento, e questo proprio perché – come si diceva – l'attuale legge tutela la lingua come patrimonio culturale del gruppo e non come elemento caratterizzante l'espressione del singolo. L'atteggiamento del legislatore è stato di caute concessioni: si è così proceduto a prevedere per il gruppo – e solo di riflesso per i singoli individui che lo compongono e limitatamente alle zone di insediamento storico – delle forme di tutela concernenti «i rapporti con l'autorità giudiziaria o la pubblica amministrazione, oppure in relazione alla fruizione dei servizi pubblici ed alle attività economiche e sociali» (Piergigli 2001: 107). Si evince dunque quanto la territorialità e, ancora, l'appartenenza al solo elenco di cui all'art. 2 c. 1 della legge risultino le condizioni maggiormente

definito tale pratica “corsa all'autodeterminazione minoritaria”.

discriminanti per il singolo: se, difatti, questi trova pieno riconoscimento dei diritti previsti dalla legge nell'area riconosciuta come originaria dello stanziamento, nulla di tali garanzie resta al di fuori dei confini politici del territorio riconosciuto: l'esercizio del diritto per il singolo è possibile solo all'interno della propria comunità, se questa gode del «privilegio» dell'ammissione a tutela. In mancanza di tali condizioni, la sola garanzia prevista è quella dell'uguaglianza formale disposta dall'art. 3 Cost.

L'ultima osservazione riguarda il criterio della *rilevanza quantitativa* nel territorio. Anche qui, gli interrogativi che si impongono alla nostra attenzione sono molteplici. Ci limitiamo a quello più evidente: sebbene il riferimento sia a una consistenza *quantitativa* e dunque numerica, nessuna indicazione su un eventuale numero minimo di parlanti viene prevista né dalla l. 482, né da altre disposizioni a questa ricollegabili. Viene dunque da chiedersi in cosa le ipotetiche *nuove minoranze* non soddisfino tale requisito, a nostro parere impossibile da leggere separatamente dagli altri e valido solo all'interno di quella concezione culturale-patrimoniale e di portata collettiva sinora individuate.

Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, ci pare di poter a ragione sostenere le critiche mosse da chi contestava all'impianto della legge l'interesse per la salvaguardia del solo patrimonio culturale legato alla lingua, una direzione obbligata forse da un timore di antica data circa la preservazione di quella «residua sovranità dello Stato» (Caretti-Cardone 2014: 99) dinanzi all'avanzare – perlomeno in ambito linguistico – di nuovi attori del plurilinguismo italiano, ai quali non basta riconoscere una tutela di tipo culturale, ma ai quali andrebbe garantito un accesso predisposto *ad hoc* a quei diritti linguistici idonei a consentirne la piena e civile partecipazione alla società pur mantenendo la propria alterità linguistica, seppur nella consapevolezza delle difficoltà che una tale impostazione comporterebbe, sulle quali è necessaria una riflessione attenta e interdisciplinare (cfr. Panzeri 2015: 148-159).

4. Per una nuova valorizzazione del plurilinguismo delle comunità immigrate entro lo spazio linguistico italiano

L'impossibilità di automatica estensione dei dispositivi di tutela rilevata da Caretti e Cardone è dunque, a nostro avviso, dovuta anche al fatto che l'impostazione alla base del testo, mirante a preservare la vitalità di lingue storicamente presenti entro lo spazio linguistico italiano, sovvenzionato presso le comunità stesse e circoscritto al solo territorio di insediamento, disciplina un ambito che è diametralmente opposto – per le ragioni che approfondiremo tra poco – alla condizione sociale e linguistica degli immigrati presenti in Italia. La capillarità della diffusione, la la prossimità temporale del fenomeno, la pluralità di lingue portate, l'evoluzione costante nel tempo e soprattutto la presenza del tema dell'integrazione, completamente estraneo alle minoranze storiche, costituite da comunità con identità propria ma pur sempre formalmente italiane, ci spingono a ricercare non già una *tutela* così come impostata ad oggi per le minoranze storiche, quanto piuttosto una rivendicazione di diritti individuali del singolo, da applicarsi laddove questo agisce, indipendentemente dalla propria comunità e dall'eventuale riconoscimento di quest'ultima come minoranza, da farsi con previsioni *ad hoc* in grado di conciliare la necessaria padronanza della lingua italiana con la valorizzazione dei propri tratti linguistico-culturali.

Nel prossimo paragrafo si riportano le osservazioni da noi condotte relativamente alla comunità immigrata con il supporto di dati statistici tratti dall'ISTAT e dalle pubblicazioni ormai quasi trentennali curate dalla Caritas prima e dal Centro Studi e Ricerche IDOS poi. È però doveroso presentare i limiti che in tali dati si riscontrano: siamo ben coscienti del fatto che il solo dato demografico è inidoneo a dare una reale descrizione della configurazione linguistica della comunità immigrata né della relativa dislocazione nel territorio, e che solo delle rilevazioni capillari sul campo come quelle autorevolmente presenti in letteratura¹⁵ sarebbero invece funzionali a fornire una reale descrizione delle modificazioni apportate al panorama linguistico italiano. Tuttavia, il nostro obiettivo in questa sede non è fornire dei dati sugli usi linguistici concreti degli immigrati, bensì individuare le modalità di tutela del loro plurilinguismo più idonee in ragione delle peculiarità della comunità straniera.

Di seguito si procede dunque a rimodulare i criteri sopra elencati in relazione ai nuovi gruppi alloghetti, nella prospettiva per la quale il riconoscimento non sarà da farsi sulla base di una concezione della lingua come patrimonio di una collettività storica, ma del singolo individuo e della sua storia migratoria.

4.1 *La territorialità e la storicità*

Il primo elemento che è necessario riconsiderare è il concetto di territorialità. Si è visto *supra* che questo è coinciso, nell'interpretazione del legislatore, con quello di stanzialità in un determinato territorio circoscritto. Ora, per quanto riguarda gli stanziamenti immigrati è quantomeno difficile individuare quelle peculiarità ravvisabili invece nelle minoranze storiche, e questo perché gli insediamenti sono avvenuti sin da subito in modo capillare in tutta la penisola, a volte guidati dalle catene di immigrati già presenti – uno dei principali canali di richiamo e supporto per quanti giungono in Italia –, altre volte mossi dalla ricerca di condizioni economiche e sociali favorevoli (cfr. Einaudi 2007).

Quello che è interessante notare è che a partire dagli anni Settanta – anni cruciali nei quali l'Italia si trova al centro di un quadrivio di processi migratori (cfr. Colucci 2018a: 49) – il fenomeno ha subito una ininterrotta crescita dal punto di vista quantitativo, come mostra la serie storica in fig.1.

Sin dagli esordi del fenomeno, la distribuzione sul territorio italiano è da subito capillare e «non è affatto limitat[a] a una dimensione locale, ma si presenta già a pieno titolo, anche come questione politica di rango nazionale e internazionale» (Colucci 2018b: 12).

¹⁵ Si veda in particolare Bagna-Barni 2005, 2006; Bagna-Machetti-Vedovelli 2003; Bagna-Barni-Vedovelli 2007; Vedovelli 1999, 2015.




Figura 1 Serie storica delle presenze straniere in Italia sulla base dei permessi di soggiorno rilasciati dal 1970 al 2018.¹⁷




Figura 2 Serie storica della popolazione straniera complessiva residente dal 2001 al 2018.

16 Non disponendo di una serie omogenea sul numero di presenze straniere regolari effettivamente residenti in Italia dal 1970, si è scelto di rappresentare separatamente il numero di individui possessori di permesso di soggiorno e quelli registrati come residenti; questo perché il numero dei soli permessi di soggiorno riflette solo parzialmente l'entità della presenza straniera regolare nel Paese, in quanto non riferisce dei cittadini comunitari. In secondo luogo, la durata variabile delle differenti tipologie di permesso - pur conteggiate dal Ministero nel loro complesso - sebbene consenta di apprezzare l'aumento costante delle presenze, nulla di certo ci dice sulla tendenza al radicamento di queste, informazione che si desume invece dall'osservazione del numero degli stranieri effettivamente iscritti presso le anagrafi. La figura 2 riferisce dunque del complesso dei due dati.

17 Fonti: (*) Le cifre relative agli anni 1970-1979 sono estratte da Einaudi 2007: 407 e da Immigrazione Dossier Statistico 2005: 76 e si riferiscono ai dati diffusi dal Ministero dell'Interno e rivisti dall'ISTAT; (**) le cifre relative al decennio 1980-1990 sono estratte da Einaudi 2007: 407 su dati diffusi dal Ministero dell'Interno e rivisti da Colombo-Sciortino; (***) In ultimo, i dati dal 1991 al 2018 sono estratti dal I Rapporto sugli immigrati in Italia del Ministero dell'Interno 2007: 61, da Einaudi: 2007: 407 e dal sito dell'ISTAT per gli anni più recenti.

18 Fonte: elaborazione nostra su dati ISTAT.

L'osservazione congiunta delle figure 1 e 2 consente di apprezzare la crescita costante delle presenze, e permette di configurare graficamente quanto il fenomeno non sia affatto sporadico ed emergenziale, bensì solido e strutturato all'interno della società, *radicato* benché *non territorializzato*. Disaggregando il dato nazionale e osservando le tendenze relative alle singole comunità straniere (fig. 3), si assiste a un progresso costante che sembra evolvere verso una stabilizzazione, benché intervallato da variazioni imputabili a fenomeni di natura giuridica (in particolare le numerose "sanatorie" disposte dai governi come mezzo di gestione delle presenze irregolari), economica (da ultimi gli effetti della crisi economica) e geopolitica.

19




Figura 3 Serie storica dell'evoluzione delle comunità maggiormente rappresentate nel 2018.

3.2 La rilevanza quantitativa nel territorio

Anche in merito alla rilevanza quantitativa nel territorio, possono essere individuati degli aspetti completamente nuovi. Il territorio al quale sarebbe opportuno riferirsi non è quello conciso di un singolo comune, bensì l'intero territorio nazionale. Sin dalle origini del fenomeno, come si diceva, la popolazione immigrata si è mossa trasversalmente alla penisola, insediandosi

19 Fonte: elaborazione nostra sui dati presentati in Immigrazione Dossier Statistico, volumi dal 1991 al 2019.

non solo – come ci si aspetterebbe – nei grandi centri urbani, ma anche in centri più piccoli, talvolta ai margini, ovunque fossero garantite delle possibilità di sopravvivenza. Una tale modalità di *diffusione* – che ha alla base ragioni in nessun caso assimilabili a quelle comuni alle minoranze di antico insediamento – assume dei connotati peculiari in ciascun'area del Paese, in ragione tanto, ad esempio, della posizione geografica che rende particolarmente agevole l'arrivo da taluni Paesi – cosa che interessa particolarmente i flussi fuori dai canali ufficiali, specialmente per quanto riguarda gli arrivi via mare – tanto delle caratteristiche socio-economiche della zona interessata, che offre maggiori o minori prospettive lavorative allo straniero. È certo possibile evidenziare delle aree nelle quali la presenza straniera è più consistente; si è sin da subito osservata una certa concentrazione nelle regioni settentrionali, tendenza tutt'ora mantenuta considerando che, al termine del 2018, l'82,9% degli stranieri residenti erano concentrati nelle regioni del Centro-Nord (cfr. Albani 2019: 110), con primato assoluto della Lombardia che da sola ospita il 22,5% dei 5,3 milioni di stranieri, seguita da Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte (*ibidem*). Osservando i dati sulla distribuzione regionale delle comunità immigrate, si nota che il dato nazionale sulle comunità maggiormente rappresentate si declina in ciascuna regione in modo diverso, palesando a ciascuna comunità in contatto con gli stranieri delle diverse esigenze, che non potrebbero a nostro avviso essere risolte con una direttiva valida indifferentemente per tutto il territorio nazionale, ma che andrebbe invece definita sulla base delle caratteristiche demografiche e sociali delle comunità – native e non – interessate dai fenomeni di contatto. I grafici che seguono saranno d'aiuto a comprendere meglio tale peculiarità:

20




Figura 4 Rappresentazione delle dislocazioni regionali a campione dei gruppi immigrati maggiormente rappresentati su scala nazionale.

20 Fonte: elaborazione nostra su dati presenti in Immigrazione Dossier Statistico 2019.

La fig. 4 mostra la situazione delle presenze straniere in quattro regioni scelte per esemplificare la diversa distribuzione in varie zone d'Italia, per le quali non vengono prese in considerazione le cifre relative alle comunità più numerose in ciascuna regione, bensì i dati relativi alle comunità più numerose su scala nazionale riportate in legenda. Mentre la Lombardia vede rappresentate in modo omogeneo la maggior parte delle comunità forti a livello nazionale (eccezion fatta per Bangladesh, Moldavia e Nigeria), lo stesso non può dirsi per le altre regioni qui considerate. Come si evince chiaramente dalle fig. 5 e 6 – nelle quali sono mostrati i dati sulla rappresentatività nella regione Sicilia delle comunità più numerose a livello nazionale e, in seguito, i dati relativi invece agli stanziamenti immigrati propri dell'isola – la composizione della *macrocomunità* immigrata è quasi completamente diversa da quella nazionale, presentando dunque esigenze linguistiche e sociali diverse, non accomunabili, ad esempio, a quelle delle altre regioni osservate.




Figura 5 SICILIA – confronto con le comunità maggioritarie a livello nazionale.




Figura 6 SICILIA – comunità maggiormente rappresentate nella regione

Due ultimi tratti sono di necessaria rilevazione prima di passare alle conclusioni. Sebbene sia prematuro parlare di una *storicità* delle comunità immigrate in Italia, risulta opportuno sottolineare la significatività quantitativa e qualitativa della immigrazione recente. Grazie alle cospicue presenze di comunità straniere, si è andata modificando la composizione sociale e demografica del Paese, segnando una possibile inversione di tendenza, come si è accennato *supra*, nelle carenze demografiche ed economiche che da un decennio pesano sulla nostra società. Le stesse presenze immigrate sono, inoltre, divenute tema di dibattito politico continuamente acceso, seppur spesso privo della chiarezza analitica e della lucidità argomentativa.

5. Discussione

La tutela delle minoranze linguistiche implica la preliminare individuazione dei soggetti interessati. Per questa ragione, nella prospettiva di una possibile estensione delle tutele alle nuove future minoranze alloglotte, abbiamo preso in esame gli aspetti giuridici connessi all'individuazione delle minoranze storiche, riconosciute dalla giurisprudenza nazionale. Nella seconda parte del lavoro abbiamo ricostruito il quadro complessivo della presenza immigrata sul territorio nazionale. L'analisi offre un primo contributo verso una descrizione complessiva dello spazio linguistico nazionale, con particolare riferimento alla situazione delle comunità alloglotte insediate recentemente. Come mostrato, nel corso degli ultimi quarant'anni sul territorio nazionale sono andate formandosi delle comunità linguistiche cospicue sul piano demografico e tendenzialmente stabili. Il dato quantitativo, infatti, inquadra una crescente presenza dei singoli gruppi che prediligono un progetto migratorio stabile, come si ricava dalla assenza di flessioni significative nel numero delle presenze (fig. 1 e 2). Se il ruolo dei migranti nell'economia e nel riassetto demografico del paese ospitante è di sovente ricordato, il loro apporto sulla rimodulazione dello spazio linguistico nazionale viene invece spesso tralasciato. Questa limitata percezione del fenomeno ha come ripercussione diretta la mancanza totale di dispositivi giuridici di tutela, estendibili alle lingue di insediamento più recente. Il nostro lavoro, senza alcuna pretesa di esaustività, ha l'ambizione di alimentare la dialettica insita nella questione posta dalla nascita delle nuove minoranze, sviluppandosi lungo due linee analitiche parallele.

In primis, la disamina dei criteri di inclusione nel novero delle lingue tutelate a livello nazionale rivela che questi ultimi sono stati formulati in maniera arbitraria, senza tenere conto dei fattori oggettivi mutuati dalla pur significativa letteratura scientifica che si è misurata con l'argomento, e mostrando dei limiti oggettivi riconducibili a un inquadramento ideologico lontano dalle necessità sociali e linguistiche poste dalle constatazioni empiriche.

In secundis, l'analisi globale delle presenze degli immigrati, partiti nei vari raggruppamenti nazionali, permette di fornire un quadro che, pur con vari limiti, avvalorata il ruolo che le nuove alloglossie rivestono nel panorama linguistico nazionale. Né gli strumenti analitici che abbiamo impiegato in questa indagine, né lo spazio limitato del presente contributo ci permettono di indirizzare la nostra indagine verso aspetti ulteriori, che si rivelerebbero degni di essere esplorati nell'obiettivo di approfondire le conoscenze del fenomeno. Sarebbe a tal riguardo utile rilevare la composizione del repertorio linguistico dei membri delle varie comunità, individuando, da un lato, le varie lingue possedute e, dall'altro, riconoscendo gli ambiti di impiego di ogni varietà. Questa rilevazione permetterebbe di incrociare il dato quantitativo sulla diffusione regionale delle lingue immigrate, individuato nel nostro studio, con il dato qualitativo relativo alla penetrazione delle nuove alloglossie nelle varie situazioni comunicative. Un dato ulteriore premetterebbe, infine, di completare il quadro delle nuove alloglossie: ovvero l'analisi della costituzione delle reti sociali nelle comunità immigrate. Grazie allo studio della rete sociale infatti sarebbe possibile chiarire il rapporto tra il posizionamento e il numero delle varietà linguistiche, da un lato, e penetrazione sociale delle stesse varietà, dall'altro. Nei meccanismi che regolano le dinamiche di contatto si rivela, infatti, particolarmente significativa la posizione dei parlanti nella rete sociale di riferimento (Milroy, Milroy 1985). Come mettono in rilievo tra gli altri Berruto et al. (1993) in relazione a

un diverso contesto migratorio (ovvero quello degli emigrati italiani in Svizzera), la posizione dei parlanti nella rete sociale ha delle importanti ripercussioni sulla caratterizzazione del repertorio, in relazione sia al numero di varietà, sia al loro impiego nelle varie situazioni comunicative.

Dal raffronto tra l'analisi dei dispositivi giuridici nazionali, che permettono di tutelare le minoranze linguistiche, e le considerazioni quantitative sulle presenze immigrate emerge la sostanziale inapplicabilità dei primi alle lingue immigrate²¹. Oltre all'ovvia mancanza di storicità, che non può riguardare lingue giunte nel paese attraverso la recente migrazione, la stanzialità e la territorialità²², che appaiono tra i caratteri definitori delle minoranze storiche, non possono essere immediatamente individuate nelle comunità dei parlanti immigrati. Come mostrato nei paragrafi precedenti, inoltre, tra gli intenti del legislatore appare la necessità di salvaguardare il patrimonio linguistico del paese, attribuendo un valore intrinseco al fatto di essere parte del retaggio culturale delle comunità. Questa visione, resa effettiva nell'applicazione della l. 482/1999, implica la musealizzazione delle lingue minoritarie che, avulse dalle dinamiche di variazione storica e sociale tipiche di tutti i sistemi linguistici (Toso 2008a), sono rappresentate come degli oggetti da salvaguardare in una potenziale staticità. Questo principio, sotteso alla l. 482/1999, si è mostrato già inadeguato per le minoranze storiche, in quanto, sul piano descrittivo, non si adatta alla loro effettiva realtà linguistica e, su quello operativo, non ha frenato le dinamiche di abbandono identitario e linguistico cui queste ultime sono soggette, come mette apertamente in luce Dal Negro (2005). Non sorprende quindi che prevedere una sua ipotetica applicazione alle lingue immigrate, derivata dall'estensione delle tutele esistenti alle lingue immigrate, si rivelerebbe di certo incongruo.

5.1 *Il mantenimento delle nuove minoranze: una sfida possibile*

Fino a questo punto ci si è soffermati sui limiti correlati all'applicazione delle tutele già esistenti alle nuove minoranze linguistiche. Bisogna, tuttavia, ricordare che è possibile individuare nelle caratteristiche di queste varietà alcuni elementi che possono favorire provvedimenti di politica linguistica volti alla definizione di nuove forme di tutela.

- a. **Presenza di uno Standard:** molte delle minoranze storiche non presentano uno standard unificato²³. L'assenza di una unica varietà di riferimento ha influito negativamente sul mantenimento degli idiomi di minoranza (Dal Negro *ibid.*), poiché riduce l'efficacia dei percorsi di apprendimento e della diffusione della lingua in nuovi domini di impiego. A questo proposito, si rivela emblematico il caso del Sardo. Come nota Viridis 2019, la dialettica sorta in seguito alla proposta unificatrice delle varietà effettivamente parlate

21 In questo passo non viene, come ovvio, presa in considerazione la questione del numero chiuso delle lingue oggetto di tutela, in quanto costituirebbe condizione necessaria e sufficiente per escludere le lingue immigrate da quelle tutelate dalla l. 482/1999.

22 Per chiarire la possibilità di ravvisare questi aspetti nelle lingue immigrate è di certo utile caratterizzare ulteriormente il fenomeno, illustrando, come detto nei paragrafi precedenti, la situazione delle comunità linguistiche immigrate.

23 Fanno eccezione le minoranze di confine che identificano come lingue tetto le varietà codificate nelle entità statali limitrofe, anche nel caso in cui la varietà originaria presentava caratteristiche differenti. Si consideri a questo proposito il rapporto tra francese e francoprovenzale nel bilinguismo della Valle D'Aosta (Iannàccaro-Dell'Aquila 2004).

nell'isola nella *Limba Sarda Unificada* ha avuto come esito l'esacerbamento delle spinte centrifughe che non hanno di certo favorito la rivitalizzazione del sardo, specie nei contesti urbani in cui l'impiego del sardo da parte delle nuove generazioni è in regresso. I dati sulle comunità immigrate, analizzati nei paragrafi precedenti, suggeriscono una situazione diversa. Per molte di queste è, infatti, possibile prevedere la presenza di uno standard o, comunque, di una lingua tetto che potrebbe favorire il percorso di pianificazione, correlato a un ipotetico progetto di tutela. L'esistenza di una lingua tetto permetterebbe, inoltre, di convogliare gli sforzi di salvaguardia per comunità che presentano diverse varietà dialettali a fronte di un unico idioma acrolettale. È il caso degli arabofoni provenienti dai paesi del nord Africa che costituiscono una parte importante dell'immigrazione nazionale, specie se consideriamo il dato unitario delle loro presenze. Come è possibile notare (figura 7), sommando tutti gli individui arabofoni, provenienti dai paesi nordafricani presenti sul territorio nazionale (ovvero marocchini, egiziani, tunisini, algerini e libici)²⁴, questi costituiscono il secondo gruppo del territorio nazionale per ampiezza e superano le presenze albanesi.




Figura 7 Comunità straniere maggiormente rappresentate in Italia al 5 luglio 2019

Come noto, questi parlanti presentano diverse varietà regionali e un unico standard di riferimento, impiegato esclusivamente nello scritto e in contesti particolarmente

²⁴ Presentiamo di seguito i dati disaggregati delle presenze: marocchini 422980, egiziani 126733, tunisini 95071, algerini 19661 e libici 2647. Dati estratti da *Immigrazione Dossier Statistico 2019* e dal sito dell'ISTAT.

codificati (Durand 2008). Malgrado questi fattori favoriscano la pianificazione di percorsi di consolidamento delle competenze nei parlanti arabofoni, neppure nei contesti in cui si hanno comunità radicate sono stati adottati provvedimenti concreti a favore dell'istituzione di azioni di tutela (si noti a questo proposito il caso emblematico di Mazara del Vallo studiato da D'Anna 2017).

- b. **Mercato linguistico:** esiste un carattere ulteriore delle lingue immigrate che può favorirne il consolidamento e la diffusione. La presenza di uno standard consolidato presuppone, infatti, un grado elevato di elaborazione (cfr. *Ausbausprache* Kloss, 1967: 29) che si lega all'uso di una varietà in tutti i domini, comprendendo gli ambiti più codificati per i quali ci si avvale di linguaggi specialistici. Questo dato suggerisce la possibilità di spendere le lingue immigrate nel mercato globale delle lingue, evitando di confinarle al mero ruolo di codici identitari relegati agli ambiti amicali e familiari. Bisogna, inoltre, ricordare che i vantaggi di una diffusione delle lingue immigrate non si limiterebbero al singolo individuo bilingue, ma presenterebbero delle ricadute sociali importati sul sistema produttivo del paese²⁵.
- c. **Motivazioni:** nella pianificazione di percorsi didattici, avviati per mantenere il patrimonio linguistico immigrato, vari fattori motivazionali potrebbero garantire la felicità delle dinamiche di apprendimento. Come è stato ricordato, la salvaguardia delle competenze nelle lingue di origine, avvalorata dal consolidamento delle competenze nelle varietà altamente elaborate, non solo garantirebbe ai migranti di mantenere un importante legame identitario, ma permetterebbe loro di spendere questa competenza nella vita professionale. La presenza di motivazioni solide è notoriamente un fattore essenziale dei percorsi di apprendimento (cfr. per il cinese in contesti extraeuropei si consideri Chow, 2001 Wen, 2011) e, pertanto, nel quadro proposto permetterebbe sia il mantenimento delle lingue nelle prime generazioni e il radicamento di nuove competenze nelle seconde generazioni, che avrebbero accesso a un codice elaborato, spendibile nel mondo del lavoro.
- d. **Dimensioni del fenomeno:** la presenza di cospicue comunità sul territorio nazionale può favorire la salvaguardia del loro patrimonio linguistico, in quanto insediamenti più consistenti si legano alla diffusione maggiore delle loro varietà. Per capire l'importanza del fenomeno, rapportandolo a quello delle minoranze storiche, è utile ricordare un dato quantitativo riportato nello schema successivo. Nella figura vengono confrontati degli individui che compongono le minoranze storiche della provincia autonoma di Trento²⁶ (ladini, mòcheni e cimbri) con quelli delle tre più numerose comunità etniche insediate nello stesso territorio (romeni, albanesi e marocchini).

25 In questo lavoro possiamo accennare solo cursoriamente agli aspetti economici connessi alla diffusione dei sistemi linguistici immigrati.

26 Si è scelto di operare un confronto tra le comunità storiche e quelle di recente insediamento nella provincia di Trento perché grazie ai censimenti effettuati dalla provincia autonoma il reperimento di dati affidabili risulta essere piuttosto semplice. I dati relativi alla popolazione straniera sono stati estratti da http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1; per le comunità ladina, mòchena e cimbra, invece, i dati sono estratti da *15° Censimento della popolazione e delle abitazioni. Rilevazioni sulla consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (dati provvisori)*.




Figura 8 Appartenenti a minoranze storiche e stranieri censiti nella Provincia autonoma di Trento nel 2011

Come viene mostrato nel grafico, l'unica comunità storica che sul piano numerico supera i gruppi etnici di nuovo insediamento è quella dei ladini, che conta 18550 individui. Le comunità dei mòcheni e dei cimbri, invece, risultano scarsamente rappresentate, in quanto si compongono rispettivamente di 1660 e 1072 individui, non raggiungendo il numero di nessuna delle tre comunità immigrate. Un progetto di tutela delle nuove minoranze potrebbe servirsi di questa popolosità dei gruppi etnici di nuova composizione per potenziare, inizialmente, il mantenimento della lingua d'origine all'interno delle comunità, promuovendone l'uso nelle nuove generazioni. In un secondo momento, lo sviluppo di competenze nella lingua di minoranza potrebbe essere promosso anche al di fuori della comunità, facendo leva sui vantaggi sociali ed economici correlati al bilinguismo. Partendo da questi dati è, inoltre, possibile ricavare una ulteriore considerazione. Gli aggregati che si sono formati in tempi recenti attraverso l'immigrazione estera non solo producono comunità alloglotte in territori italo-foni, ma possono andare ad arricchire il patrimonio linguistico di territori caratterizzati da un plurilinguismo storico.

La cursoria elencazione fatta sopra non passa di certo in rassegna tutti gli aspetti della questione. È auspicabile, tuttavia, che a partire da simili considerazioni sia possibile facilitare la pianificazione di percorsi di tutela per le lingue immigrate, che si avvalga della conoscenza degli effetti della l. 482/1999 e dello studio delle comunità immigrate. Per essere efficaci eventuali provvedimenti di tutela non possono infatti prescindere dall'esperienza pregressa, che consideri un attento bilancio degli esiti prodotti dai provvedimenti legislativi di tutela a un ventennio dalla loro adozione, e dalla conoscenza effettiva delle comunità immigrate. Comprendere l'assetto delle comunità linguistiche immigrate, attraverso una rappresentazione precisa della loro composizione demografica, del patrimonio linguistico e delle necessità educative correlate con la salvaguardia di quest'ultimo è un passo significativo.

6. Conclusioni

Le brevi riflessioni sin qui presentate, parte di un lavoro di ricerca più ampio che interessa l'osservazione dei connotati socio-linguistici della presenza straniera in Italia, miravano a individuare i presupposti per la definizione di nuovi termini di garanzia per le comunità straniere parlanti lingue *altre* rispetto a quelle abitualmente parte dello *spazio linguistico italiano*, variamente definite nel corso degli anni e mai opportunamente considerate in sede giuridica relativamente al riconoscimento di diritti linguistici disposti *ad hoc*.

Dinanzi alla difficoltà di riconoscere nella comunità straniera e nelle sue *microcomunità* delle *minoranze linguistiche* rispondenti all'interpretazione che di questo oggetto il legislatore ha dato sin dall'approvazione della Carta fondamentale, e dinanzi all'evidenza che l'interesse dell'unico testo di tutela attualmente disposto non sia la garanzia di *diritti linguistici* individualmente godibili bensì la preservazione delle minoranze linguistiche *storiche* come parte del patrimonio italiano – con le contraddizioni che in essa sono state rilevate – non ci appare possibile né l'estensione di tale etichetta alle comunità straniere, né riteniamo che una eventuale ricomprensione nelle misure disposte in favore delle minoranze di antico insediamento sarebbe idonea a far fronte alle esigenze di questi ultimi gruppi.

Il presente lavoro ha lasciato aperto delle ulteriori prospettive di approfondimento, sulle quali la nostra ricerca non si è ancora arrestata, e che elenchiamo di seguito:

- a fronte di un aumento costante registrato negli ultimi decenni e al contiguo radicamento delle comunità sul territorio, come evolveranno le questioni linguistiche legate all'immigrazione alla luce del peso sempre più consistente che su di esse stanno acquisendo le *seconde generazioni*?
- ancora relativamente a queste, in che modo le lingue di origine andranno a collocarsi nel repertorio complesso dei singoli parlanti? è possibile l'individuazione di analogie con la configurazione del repertorio propria dei parlanti di lingua di minoranza storiche?

Bibliografia dettagliata

M. Albani, *La popolazione straniera residente alla fine del 2018. Bilancio demografico*, in Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi Confronti (a cura di), *Dossier statistico immigrazione 2019*, Edizioni IDOS, Roma, 2019, pp. 106-109.

A. Anzon Demmig, *La corte apre a «nuove minoranze»?*, «AIC», 3, 2011, pp. 1-5.

C. Bagna, M. Barni, *Dai dati statistici ai dati geolinguistici: per una mappatura del nuovo plurilinguismo*, «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», 2, 2005, pp. 329-355.

C. Bagna, M. Barni, M. Vedovelli, *Italiano in contatto con le lingue immigrate: nuovi modelli e metodi per il neoplurilinguismo*, in C. Consani, P. Desideri (a cura di), *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, Carocci, Roma, 2007, pp. 270-290.

C. Bagna, M. Barni, *Per una mappatura dei repertori linguistici urbani: nuovi strumenti e metodologie*, in N. De Biasi e C. Marcato (a cura di), *La città e le sue lingue: repertori linguistici urbani*, Liguori, Napoli, 2006, pp. 1-43.

C. Bagna, S. Machetti, M. Vedovelli, *Italiano e lingue immigrate: verso un plurilinguismo consapevole o verso varietà di contatto?* In A. Valentini (a cura di), *Ecologia linguistica: atti del 36. Congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana*, Bulzoni, Roma, 2003, pp. 202-222.

G. Berruto, K. Bluntschli, T. Carraro, *Rete sociale e selezione delle varietà in ambiente emigratorio svizzero*, «Questioni di metodo Bulletin VALS-ASLA», 58, 1993, pp. 145-168.

F. Caportorti, *Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities*, United Nations, New York, 1979.

P. Caretti, A. Cardone (a cura di), *Lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze*, Accademia della Crusca, Firenze, 2014.

P. Caretti, *Lingua e Costituzione*, «AIC», 2, 2014, pp. 1-8.

Caritas italiana, *Immigrazione Dossier Statistico*, volumi dal 1999 al 2019; editori vari.

Centro Studi e Ricerche IDOS, *Immigrazione Dossier Statistico 2019*, Edizioni IDOS, Roma, 2019.

H. Chow, *Learning the Chinese language in a multicultural milieu: Factors affecting Chinese-Canadian adolescents' ethnic language school experience*, «Alberta Journal of Educational Research», 47, 2001, pp. 369-374.

M. Colucci, *Per una storia del governo dell'immigrazione straniera in Italia: dagli anni Sessanta alla crisi delle politiche*, «Meridiana: rivista di storia e scienze sociali», 2018b, pp. 9-36.

M. Colucci, *Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri*, Carocci, Roma, 2018a.

P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2003.

L. D'Anna, *Italiano, siciliano e arabo in contatto. Profilo sociolinguistico della comunità tunisina di Mazara del Vallo*, Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo, 2017.

S. Dal Negro, *Minority languages between nationalism and new localism: the case of Italy*, «International Journal of The Sociology of Language», 174, 2005, pp. 113-124.

L. De Grazia, L. Lorello, G. Verde, (a cura di), *Vecchie e nuove minoranze: definizioni e strumenti di tutela: atti del Convegno*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2018.

T. De Mauro, *La voce delle minoranze*, in «Paese sera», 8 febbraio 1974, poi in *Le parole e i fatti. Cronache degli anni Settanta*, Editori Riuniti, Roma, 1977, pp. 273-276.

T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana*, Editori Laterza, Roma, 2014.

T. De Mauro, *Crisi del monolitismo linguistico e lingue meno diffuse*, «Revista lucense de lingüística e literatura», 11, 2005, pp.: 3-22.

F. De Renzo, *I diritti linguistici dalla Costituzione in poi*, «Specchi - Quaderni del Giulio Cesare», 2, 2019, pp. 25-41.

O. Durand, *Dialettologia araba*, Carocci, Roma, 2008.

L. Einaudi, *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007.

T. Esposito, A. Guidi, *Mondo del lavoro e produttività*, in Fondazione Leone Moressa (a cura di), *Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. La cittadinanza globale della generazione «Millennials»*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 91-117.

G. Iannàcaro, V. Dell'Aquila, *La pianificazione linguistica: lingue, società e istituzioni*, Carocci, Roma, 2014.

H. Kloss, 'Abstand languages' and 'ausbau languages', «Anthropological Linguistics», 9,7, 1967, pp. 29-41.

J. Milroy, L. Milroy, *Linguistic change, social network and speaker innovation*, «Journal of Linguistics», 21(2), 1985, pp. 339-384.

Ministero dell'Interno (2007). *I° Rapporto sugli immigrati in Italia*. https://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/01/01_all_rappimmigrati.pdf.

- V. Orioles, *Il rapporto tra italiano e lingue minoritarie. Il punto di vista del linguista*, in P. Caretti, A. Cardone (a cura di), *Lingue e diritti - Lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze*, Accademia della Crusca, Firenze, 2014, pp. 77-95.
- V. Orioles, *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*, Il Calamo, Roma, 2003.
- V. Orioles, *Nuove minoranze. Come cambia lo spazio comunicativo*, in E. Pistolesi (a cura di), *Lingua, scuola e società. I nuovi bisogni comunicativi nelle classi multiculturali*, Istituto Gramsci del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2007, pp. 69-78.
- L. Panzeri, *I diritti linguistici delle «nuove minoranze»*, in G. Ferri (a cura di), *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva medievale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 135-160.
- V. Piergigli, *La Costituzione italiana delle minoranze linguistiche tra principi consolidati, riforme mancate e prossime sfide*, «Revista d'Estudis Autònoms i federals», 2017, pp. 165-206.
- V. Piergigli, *Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi*, in V. Orioles (a cura di), *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive*, Numero monografico di «Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture», Forum editrice universitaria, Udine, 2002, pp. 43-63.
- V. Piergigli, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001.
- A. Pizzorusso, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967.
- A. Pizzorusso, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993.
- M. Russo Spina, V. Carbone (a cura di), *Il dovere di integrarsi. Cittadinanze oltre il logos multiculturalista*, Armando Editore, Roma, 2014.
- Senato della Repubblica. Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, *Le minoranze linguistiche in Italia a dieci anni dalla legge n.482 del 1999*, Senato della Repubblica, Roma 2010.
- Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, *15° Censimento della popolazione e delle abitazioni. Rilevazioni sulla consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (dati provvisori)*, Trento 2012. http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/15CensGenPopolazione.1340956277.pdf.
- Servizio studi del Senato, *Minoranze linguistiche, maggio 2017, n. 493*, Senato della Repubblica, Roma 2017. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01022617.pdf>

T. Telmon, *L'impatto della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche sulle istituzioni: positività e negatività*, in C. Consani, P. Desideri (a cura di), *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, Carocci, Roma, 2007, pp. 310-325.

R. Toniatti, *Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati*, in T. Bonazzi, M. Dunne (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 273-307.

F. Toso, *Alcuni episodi di applicazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche in Italia*, «Ladinia», XXXII, 2008b, pp. 165-222.

F. Toso, *Le minoranze linguistiche in Italia*, il Mulino, Bologna, 2008a.

M. Vedovelli, *Comunità plurilingui e contesti migratori*, in E. Banfi (a cura di), *Percorsi socio- e storico-linguistici nel Mediterraneo*, Università degli studi di Trento, Trento, 1999, pp. 403-419.

M. Vedovelli, *Fra 40 anni, l'Italia che verrà. Lo spazio linguistico e culturale italiano fra lingue immigrate, andamento demografico, ripresa economica*, «Italienisch. Zeitschrift für italienische Sprache und Literatur», 73, 2015, pp. 78-109.

M. Viridis, *La lingua sarda: l'araba fenice*, relazione tenuta nell'ambito del congresso Plurilinguismo e Pianificazione linguistica, Roma, 2019.

X. Wen, *Chinese Language Learning Motivation: A Comparative Study of Heritage and Non-heritage Learners*, «Heritage Language Journal», 8,3, 2011, pp. 41-66.